

**PROVVEDIMENTO
RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	AVV. MORRIELLO MICHELE MRRMHL82E25I452Z LIQUIDAZIONE SALDO 2023- PER IL SERVIZIO RDP/DPO IN MATERIA DI CUI AL REG. EUROPEO N.679/2016 E DEL D.LGSL N. 61/2018. CIG Z43364CCE2.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno
€ 2.220,40	Altre collab e prestaz di lav Non	3B02020112030	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Visto la delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 29.03.2022 "Nuovo regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 08.09.2022 "Regolamento di organizzazione della società della Salute della Valdinievole. che modifica e integra la G.E. n.8 del 29/03/2022. Modifica ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la determina n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per Oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole";

Considerato che la SdS Valdinievole dopo l'approvazione del Programma Operativo Annuale 2023 con delibera dell'Assemblea dei Soci n.1 del 28.02.2023 sarà chiamata alla costruzione del Piano Integrato di Salute (2023 – 2025) che costituisce lo strumento di programmazione trasversale del territorio, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita.



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 08 del 08-06-2023 avente per Oggetto: "Proposta Bilancio preventivo economico anno 2023, pluriennale 2023 – 2025";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 18-06-2023 avente per Oggetto: "Bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025 e piano programma 2023. Approvazione";

Vista la determina del Direttore n. 14 del 29.09.2023 avente per oggetto : "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2023 avvenuto con delibera dell'assemblea dei soci n. 04 del 28.06.2023. adozione.";

Vista la determina del Direttore n. 18 del 17.11.2023 avente per oggetto : "Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2023. Approvazione.;

Premesso che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- detto Regolamento, che abroga la precedente direttiva 95/46/CE, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018: trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento;
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro la data del 25 maggio 2018;
- tra i vari obblighi vi è, per le autorità pubbliche, la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati ovvero Data Protection Officer (RDP/DPO), con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati (artt. 37-39);
- il RPD/DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Preso atto pertanto che questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD (che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»);

Visto il provvedimento nr. 176 dell'08.04.2019 avente per oggetto: Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli art. 37/38/39 del suddetto Regolamento (CIG Z6723699E0). Liquidazione compenso all'Avv. Morriello Michele con studio in Firenze relativamente all'anno 2018 (Elenco di liquidazione n. 244/2019).

Accertato che all'interno della SdS Valdinievole non ci sono dipendenti in possesso di tutti i requisiti professionali che, secondo la norma, debbono essere posseduti dal RDP/DPO, e che, pertanto, necessariamente si deve ricorrere all'individuazione di una figura esterna all'Ente a far data dall'01.01.2020;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la determina del Direttore nr. 11 del 16/05/2022 avente per oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RPD/DPO DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E DEL D LVO N. 61/2018 PER IL PERIODO DALL'01.01.2022 AL 31.12.2024. CIG Z43364CCE2 con cui si è affidato ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di acquisti per la PA "MEPA" all'Avvocato Michele Morriello - Studio Legale Via Masaccio, 18 - 50136 Firenze - P. IVA 06185040489, i sottoelencati servizi, per un importo complessivo di €. 10.500,00 (oltre I.V.A. e CPA) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024:

- a) il servizio di RPD/DPO di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D Lvo n. 61/2018,
- b) il servizio di supporto in materia di prevenzione della corruzione attraverso la formazione laboratoriale e help desk dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 con quesiti da sottoporre via e mail a m.morriello@studiolegalemorriello.it;
- c) il servizio di supporto in materia di gestione documentale nella predisposizione del Manuale di cui al DPCM 2013 e delle nuove disposizioni normative,

Dato atto che, all'Avv. Morriello Michele era stato affidato il servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli art. 37/38/39 del suddetto Regolamento fino al 31.12.2018 e, ritenuto opportuno dare continuità all'attività già intrapresa conferendo un nuovo incarico per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024;

Considerato che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della SdS Valdinievole e, dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile dell'Unità dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, e alla Legge 190/2012;

Vista la fattura 117 del 01.12.2023 dell'Avv. Michele Morriello - Studio Legale Via Masaccio, 18 - 50136 Firenze - P.Iva:06185040489 – Cod.Fisc. MRRMHL82E25I452Z, per il servizio RDP/DPO in materia di cui al reg. europeo n.679/2016 e del d.lgs n. 61/2018 relativa al saldo dell'anno 2023 di €.2.220,40.# comprensivo di IVA del 22% e del contributo integrativo del 4% (al lordo delle ritenute fiscali);

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'ufficio competente;

Dato atto che il CIG rilasciato da ANAC per la presente fornitura è il seguente : Z43364CCE2;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2 comma 9, della L. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori a €.10.000, come modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 01 Marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti e del nulla osta rilasciato dal competente Ente”;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e nel caso specifico della attestazione di regolare contributiva del 12.04.2024 Prot.n. 2006 (II/13) del 16.04.2023;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa

1. di liquidare all'Avv. Michele Morriello con studio in Firenze – via Arnolfo, 37 – 50127 Firenze la fattura nr. 117 del 01.12.2023 di €1.870,40.# comprensivo di IVA del 22% e del contributo integrativo del 4% (al netto della ritenuta d'acconto di €350,00) effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €2.220,40.# (al lordo delle ritenute fiscali) trova copertura nel bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole anno 2023 nel conto economico 3B0202020305 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria con aut. di spesa n. 138/2023;
3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
4. Di dare atto che il CIG rilasciato da ANAC per la presente fornitura è il seguente: Z43364CCE2;
5. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

**Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali**